

**STUDIO LEGALE**  
**VERLINGIERI - MADDALENA - LAVORGNA**  
Via Torretta n. 7 - 82100 Benevento  
Tel. Fax. 082422019

**TRIBUNALE DI ROMA**

**-Sezione Lavoro-**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di**

**notificazione per pubblici**

**proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**Per: Dr. IANNOTTI UGO** nato a Benevento (BN) il 15.05.1976, C.F. NNTGU076E15A783Fe ivi residente in via Luigi Sturzo n. 45 -A int. 5, rappresentato e difeso, dall'avv. Katuscia Verlingieri, c.f. *VRLKSC70H41A783V*, mail pec: [avvkverlingieri@puntopec.it](mailto:avvkverlingieri@puntopec.it), dall'avv. Emilio Maddalena, c.f. *MDDMLE74H14A783Y*, mail pec: [avvemiliomaddalena@puntopec.it](mailto:avvemiliomaddalena@puntopec.it) e dall'avv. Emilio Lavorgna, c.f. *LVRMLE78E15A783D*, mail pec: [emilio.lavorgna@pec.it](mailto:emilio.lavorgna@pec.it), ed unitamente ai predetti, elettivamente domiciliato presso i suddetti indirizzi mail pec, in virtù di mandato in calce al presente atto, chiedendo che tutte le comunicazioni da parte della Cancelleria vengano inviate tramite posta certificata ai suddetti indirizzi o a mezzo fax al n. 082422019.

**- ricorrente-**

**CONTRO: - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**resistente-**

**E contro:**

i docenti iscritti nella I° e II° fascia delle GPS dell'Ambito Territoriale della Provincia di Benevento e in cui il ricorrente è attualmente iscritto in seconda fascia, classe di concorso A046 Scienze Giuridico Economiche, valide per gli aa.ss. 2022/2024, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella I° e II ° fascia delle GPS della Provincia di Benevento, valide per il biennio 2022/2023, classe di concorso A046 che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente.

**PREMESSO CHE**



- la competenza territoriale, nel caso *de quo*, non avendo il ricorrente sottoscritto alcun contratto a tempo determinato di supplenza con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 413 comma 7 c.p.c., è quella dell'art. 19 c.p.c e cioè la sede legale del convenuto e quindi la sede legale del Ministero dell'Istruzione e del Merito che è sita in Roma viale Trastevere;
- il ricorrente con domanda del 13.08.2022 prot n. 8750932 (cfr 1), a seguito dell'ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 (cfr 2), si iscriveva nella II fascia delle GPS dell'ambito provinciale di Benevento, per la classe di concorso A046 Scienze Giuridico Economiche ;
- il ricorrente era in possesso del titolo di studio Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguito presso l'Università del Molise in data 27.10.2006 (cfr 3) e dei **24 Cfu** conseguiti il 18.01.2022(cfr 4) in settori formativi psicoantropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017;
- il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, precludeva al ricorrente la possibilità di essere inserito nella prima fascia delle GPS della provincia di Benevento (che prevedeva il possesso dello specifica abilitazione art 3 comma 9 lett. a));
- il ricorrente era inserito nelle GPS dell'ambito provinciale di Benevento per la classe di concorso A046 con punteggio 14 al posto 432 (cfr 5);
- **i 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017;**
- la disciplina applicata dal Ministero *de quo* è in contrasto con la normativa europea unitaria, la quale, non prevede il possesso di alcun titolo abilitativo per l'insegnamento;
- le direttive comunitarie nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite rispettivamente con D. Lgs. 206/2007 e D. Lgs n. 15/2016, abrogavano la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali, l'accesso alla professione, dunque, può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche professionali, che possono consistere in un titolo di formazione oppure in una determinata esperienza;



- i termini “abilitazione” e/o “idoneità” previsti nel nostro sistema nazionale non rientrano tra le nozioni adottate nelle predette Direttive e nei rispettivi Decreti attuativi e devono, quindi, ritenersi sostituiti dalla più generica definizione adottata dalla normativa dell’Unione Europea di “qualifica professionale”;
- le diverse procedure definite “abilitanti” dallo Stato Italiano (SISSIS, TFA, PAS) non rientrano nella definizione di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE, in quanto non rappresentano una “formazione regolamentata”, ma una mera procedura amministrativa volta a regolamentare le modalità di reclutamento dei docenti;
- né consegue che, il diritto all’esercizio della professione, non avviene in virtù di tali procedure, ma per il possesso di titolo di accesso idoneo, conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;
- in altri termini, secondo quanto già recepito mediante l’art. 1 comma 79 Legge 107/2015, risulta assolutamente irrilevante la c.d. “abilitazione all’insegnamento”, tanto è vero che, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”;
- la condotta del Ministero, che non consentiva al ricorrente l’inserimento nelle graduatorie di I fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, il ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea vecchio ordinamento che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti;
- dall’altro, le viene rifiutato l’accesso alle graduatorie di I fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost.;
- la rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l’accesso alla professione può essere



subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa...” (Cfr. ex multis Tribunale di Cassino n. 452/2019 del 22.05.2019; Tribunale di Siena n. 168/2020);

- e' evidente, come l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che come già rilevato, ricalca pedissequamente quella emanata per il biennio appena trascorso, portante n. 60/2020, appaia in palese contrasto con la disciplina europea, nella misura in cui continui a discriminare tutti i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU, impedendo loro l'inserimento in I fascia GPS e per tale motivo vada disapplicata;

- nel caso di specie, il ricorrente essendo in possesso del titolo accademico e dei 24 CFU, così come previsto dalla normativa comunitaria, ha diritto ad essere considerato idoneo all'insegnamento e ad essere inserito nella I fascia GPS ;

- sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore Nazionale con D. Lgs. n. 206/2007 e D.Lgs. n. 15/2016, l'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione (consolidato, nel caso in esame, dall'ulteriore possesso dei 24 C.F.U./C.F.A.), valido ai sensi dell'art. 12 Direttiva Comunitaria 2005/36/CE;

- ne discende che le procedure che in Italia abilitavano all'insegnamento (SSIS, TFA o PAS) non sono previste dalla normativa europea, nemmeno danno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente, ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento;

- ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata, non costituendo, conseguenzialmente, una “qualifica professionale”, ai sensi dell'ordinamento comunitario;

- i provvedimenti ministeriali che non riconoscono l'equipollenza del titolo di formazione (laurea/diploma e 24 C.F.U./C.F.A.), conseguito dagli insegnanti, al titolo abilitativo, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sono, dunque, illegittimi per contrasto con la normativa europea e devono essere disapplicati;



- al riguardo recentemente il Tribunale di Roma con sentenza del 22 marzo 2022 evidenziava l'«irrilevanza» della cosiddetta «abilitazione all'insegnamento», ed affermava che: *“ la predetta “irrilevanza” la si deduce dalla stessa lettera della legge 107 (Buona scuola) laddove stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti dei titoli di abilitazione. E ciò sembra significare che il legislatore interno intendeva proprio attuare le direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione; è quindi possibile dedurre che: a) le disposizioni comunitarie impongono il possesso di idonea «qualifica professionale» al fine dell'esercizio di una «professione regolamentata», quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; b) I titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, rientrano nella definizione di «titolo di formazione» e quindi di «qualifica professionale» utile all'esercizio della «professione regolamentata»; c) I termini di «abilitazione» e «idoneità» non rientrano tra le definizioni adottate dalle direttive comunitarie o dai relativi decreti di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di «qualifica professionale» adottata dalla normativa dell'Unione europea; d) Le procedure definite «abilitanti» dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di «qualifica professionale», adottate dalle disposizioni europee poiché non rappresentano, ai sensi delle stesse, una «formazione regolamentata», ma un semplice procedimento gestionale appartenente all'ambito di una modalità di arruolamento, attuato in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;*

- ne discende che, in altri termini, il titolo non è altro che la «qualifica professionale» conseguita secondo la normativa dell'Unione europea, e pertanto sussiste assoluta equivalenza tra possesso dell'abilitazione specifica e possesso congiunto della Laurea più 24CFU;

Tanto premesso e considerato, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso,

**CHIEDE**



alla S.V. Ill.ma, ritenuta propria la competenza, nonché previa emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia emettere nei confronti del **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con sede in Roma alla via Dei Portoghesi n. 11, i seguenti provvedimenti di giustizia:

- 1) Nel merito accertare e dichiarare, per le causali spiegate in narrativa, previa disapplicazione della normativa italiana in contrasto con le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal possesso della laurea e dei 24 CFU;
- 2) Conseguentemente e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di volere inserire il ricorrente nella I fascia GPS della Provincia di Benevento, nella posizione spettante sulla base del punteggio maturato, per le classi di concorso A046 – Scienze Giuridiche ed Economiche;
- 3) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e CPA 4%  
**con distrazione nei confronti dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.**

**Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 488/99 si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e il pagamento del contributo unificato è dovuto ed è pari ad € 259,00, in quanto il ricorrente non rientra nell'esenzione prevista, per le persone fisiche con un reddito inferiore ad € 34.107,72, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del DPR 115/2002 introdotto dal d.l. 98/2011.**

Dichiarano inoltre, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3 e 134, comma 3, c.p.c., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente n. di telefax 0824/22019 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [avvkverlingieri@puntopec.it](mailto:avvkverlingieri@puntopec.it), [avvemiliomaddalena@puntopec.it](mailto:avvemiliomaddalena@puntopec.it), [emilio.lavorgna@pec.it](mailto:emilio.lavorgna@pec.it).

Si producono i seguenti documenti:

- 1) domanda del 13.08.2022 prot n. 8750932;
- 2) ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022;
- 3) titolo di studio Laurea in giurisprudenza;
- 4) attestazione conseguimento **24 Cfu**;
- 5) graduatorie GPS dell'ambito provinciale di Benevento II fascia per la classe di concorso A046;



Benevento, 10.02.2023

avv. Katiuscia Verlingieri

avv. Emilio Lavorgna

avv. Emilio Maddalena

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Visto il ricorso promosso dal dott. Iannotti Ugo contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, considerato l'elevato numero di controinteressati, tutti i docenti iscritti nella I e II fascia GPS, per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Benevento; Considerato che la notifica nelle forme tradizionali risulterebbe eccessivamente gravosa per l'elevato numero di destinatari e le oggettive difficoltà nel reperire i nominativi e i relativi indirizzi di residenza, con una dilatazione eccessiva dei tempi in contrasto con l'invocata tutela cautelare; Ritenuto che la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nella sezione a tal uopo dedicata;

Ritenuto che la notifica ex art. 151 c.p.c. dovrà essere effettuata ad integrazione di quella prevista per legge nei confronti dei resistenti;

Tutto ciò premesso il ricorrente,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice adito Voglia autorizzare, adottando all'uopo ogni ulteriore provvedimento come per legge, la notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., per legale conoscenza ai controinteressati, con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito , al quale, richiedere la pubblicazione degli atti nella apposita sezione.

Benevento, 10.02.2023

avv. Katiuscia Verlingieri

avv. Emilio Lavorgna

avv. Emilio Maddalena

